

# Decreto Dirigenziale n. 1084 del 18/07/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

## Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA "SOCIETA' AGRICOLA DI GARGIULO & C. S.S.", CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO IN VIA I VICO S. VITO, 4, CON ATTIVITA' DI FLORICOLTURA.



#### IL DIRIGENTE

### **PREMESSO**

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro-tempore della "SOCIETA' AGRICOLA di Gargiulo & C. s.s.", con sede operativa nel comune di Torre del Greco in via I Vico S. Vito, 4, con attività di floricoltura, già autorizzata con D.D. n. 334 del 26/11/2009, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 8, per una modifica sostanziale consistente nella sostituzione delle due caldaie a BTZ con due caldaie a biomassa;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo con nota prot. n. 136076 del 22/02/2013, è stata prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

## **RILEVATO**

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 27/09/2013 e conclusa il 16/05/2014, i cui verbali si richiamano:
  - a.1. la Regione ha invitato la Società a ripresentare l'istanza compilata in tutte le sue parti, integrando il versamento in quanto si tratta di inquinamento di tipo significativo:
  - a.2. la Provincia, con nota prot. 88732 del 24/09/2013, acquisita il 26/09/2013 con prot. 662105, ha evidenziato delle incongruità richiedendo una nuova relazione tecnica;;
  - a.3. la Società, con nota acquisita il 14/10/2013 con prot. 705208, ha ripresentato l'istanza allegando una relazione tecnica integrativa con allegati grafici;
  - a.4. la Regione ha chiesto alla Società se non vi sono state variazioni volumetriche dell'impianto serricolo rispetto a quanto autorizzato dal D.D. n. 334 del 26/11/2009;
  - a.5. la Società ha confermato che non vi sono state mutazioni strutturali all'impianto autorizzato e l'unica variazione consiste nella sostituzione delle caldaie:
  - a.6. la Provincia, con nota prot. 66208 del 15/05/2014, acquisita il 16/05/2014 con prot. 335795, ha espresso parere favorevole;
  - a.7. I'ASL ha espresso parere favorevole;
  - a.8. l'ARPAC ha espresso parere favorevole con le prescrizioni di controllare le emissioni con cadenza **semestrale**, dotare i camini di corrette prese campione per l'accesso ai prelievi e predisporre un piano di manutenzione dell'impianto di abbattimento;
  - a.9. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90, si considera acquisito l'assenso del Comune ;

#### **DATO ATTO**

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);



b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni espresse in Conferenza, lo stabilimento sito nel comune di Torre del Greco in via I Vico S. Vito, 4, gestito dalla "SOCIETA' AGRICOLA di Gargiulo & C. s.s.", esercente attività di floricoltura, con l'obbligo, per la società, di misurare in autocontrollo le emissioni con cadenza almeno semestrale, di dotare i camini di corrette prese campione per l'accesso ai prelievi e predisporre un piano di manutenzione dell'impianto di abbattimento;

### VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;

In conformità dell'istruttoria effettuata e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

#### **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di floricoltura, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito nel comune di Torre del Greco in via I Vico S. Vito, 4, gestito dalla "SOCIETA' AGRICOLA di Gargiulo & C. s.s.", così come di seguito specificato:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concen- trazione mg/Nm³	Portata Nm³/h	Flussi di massa g/h	Sistemi di abbattimento
E1	caldaia a biomassa - potenza 1,102 MW	-polveri totali -CO -NO <sub>2</sub> -SO <sub>2</sub>	67 290 90 400	3622	242,7 1050,3 326 1448,67	multiciclone
E2	caldaia a biomassa - potenza 1,102 MW	-polveri totali -CO -NO <sub>2</sub> -SO <sub>2</sub>	67 290 90 400	3622	242,7 1050,3 326 1448,67	multiciclone

- 2. obbligare la società all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
  - 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia:
  - 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
  - 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **semestrale** e dovranno essere successivamente trasmesse alla U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Napoli" e all'ARPAC;
  - 2.5. i sistemi di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza:

- 2.6. adottare le prescrizioni previste dall'ARPAC;
- 2.7. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.8. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.9. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
  - 2.9.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4. la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
    - 2.9.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte:
    - 2.9.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni alla U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Napoli", all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 2.10. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
  - 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
  - 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

# 3.precisare che:

- 3.1.l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4. demandare all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5.**precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta:
- 6.**stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 7.notificare il presente provvedimento alla "SOCIETA' AGRICOLA di Gargiulo & C. s.s.", con sede operativa nel comune di Torre del Greco in via I Vico S. Vito, 4;
- 8.inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Torre del Greco, alla Provincia di Napoli, all'ASL di competenza e all'ARPAC;
- 9.inoltrare, per via telematica, copia del presente atto al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

dr. Michele Palmieri